



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

**Ddl di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante
“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”**

AC2753

1. Proroga modalità di ripartizione Fondo Nazionale TPL	3
2. Deroga mobilità volontaria preventiva.....	3
3. Valutazione dei rischi degli edifici scolastici	3
4. Iscrizione Albo degli educatori	4
5. Proroga modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche	5
6. Proroga fine lavori opere medie.....	5
7. Proroga affidamento opere medie	6
8. Salvaguardia opere medie concluse o in corso	6
9. Soppressione termine previsto dall'articolo 1, comma 20 ter del d.l n. 198/2022	7
10. Aiuti di Stato IMU - Proroga registrazione in RNA.....	7
11. Termine di efficacia pubblicazione provvedimenti TARI 2025	8
12. Proroga del periodo di rateizzazione del ripiano dell'eventuale disavanzo da iscrizione del Fondo anticipazione di liquidità (enti locali in dissesto).....	8
ULTERIORI NORME	9
13. Misure straordinarie in materia di dissesto finanziario, con riferimento alla gestione del Fondo anticipazione liquidità e alla misura degli interessi debitori.....	9
14. Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022 per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni	10
15. Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale	11
16. Proroga semplificazioni utilizzo graduatorie concorsuali	11
17. Turn over dinamico per le Unioni di comuni	12
18. Termine per la definizione della strategia nazionale delle Blue Community	12
19. Proroga termine aggiudicazione dei lavori per messa in sicurezza ponti fiume Po	14
20. Estensione termini per la presentazione all'Agenzia del demanio delle istanze di trasferimento da parte degli enti territoriali anche per le opere fuoriuscite dal PNRR	15
21. Proroga del termine di inserimento CUP "piccole opere" nel sistema REGIS	15
22. Proroga dei termini per la conclusione del procedimento per la formazione del progetto di vita in materia di disabilità	15
23. Proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 144, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33	16
24. Personale delle fondazioni lirico sinfoniche	17
25. Proroga dei termini inerenti il Fondo sostegno comuni marginali	17
26. Proroga Fusione dei Comuni	17

NORME FONDAMENTALI

1. Proroga modalità di ripartizione Fondo Nazionale TPL

Aggiungere il seguente articolo:

All’art. 27 comma 2-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sostituire le parole “limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025” con le seguenti parole “limitatamente agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026”.

Motivazione

Il DL 50/2017 all’art. 27 comma 2-quater dispone che il riparto del Fondo TPL per gli anni 2023-2025 per la quota maggioritaria di 4,87 Miliardi sul totale avvenga secondo le percentuali di riparto utilizzate per l’anno 2020, a seguito dell’emergenza pandemica, e in particolare secondo la spesa storica.

Ciò per dare modo a Ministero, Regioni ed enti locali di addivenire alla costruzione pienamente condivisa della metodologia e del relativo decreto sui Livelli adeguati di servizio.

Nelle more della redazione del Decreto LAS, è pertanto necessario ripartire il Fondo secondo quanto finora distribuito e a copertura dei contratti di servizio in essere, al fine di scongiurare la perdita di risorse non preventivata da enti e soggetti attuatori, che provocherebbe immediatamente il taglio di servizi essenziali per i territori e i cittadini, nonché gravi ripercussioni sui bilanci pubblici.

2. Deroga mobilità volontaria preventiva

Art. XX

(Deroga mobilità volontaria preventiva)

1. All’articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole “fino al 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2026”.

Motivazione

Al fine di non rallentare le procedure di reclutamento del personale per tutta la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza si ritiene necessario prorogare fino al 31 dicembre 2026 la misura acceleratoria che rende facoltativo e non obbligatorio il previo espletamento delle procedure di mobilità c.d. “volontaria” prima di bandire nuovi concorsi pubblici.

3. Valutazione dei rischi degli edifici scolastici

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX

(Valutazione dei rischi degli edifici scolastici)

*All’articolo 5, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 convertito nella legge 21 febbraio 2025, n. 15 sostituire le parole “31 dicembre 2025” con le seguenti parole **“31 dicembre 2026”***

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a differire il termine -di cui all' art. 5 comma 4 quinque del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 come convertito con legge 21 febbraio 2025, n. 15- dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 per l'emanazione del decreto Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero del Lavoro e Politiche sociali, volto a definire le modalità di valutazione congiunta dei rischi relativi agli edifici utilizzati dalle istituzioni scolastiche. Si tratta di una valutazione complessa che dovrà essere operata dal dirigente scolastico congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni applicabili alla fornitura o manutenzione degli edifici.

4. Iscrizione Albo degli educatori

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX (Iscrizione Albo degli educatori)

All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, come modificato dal Decreto-legge n. 117/25 convertito dalla L. 148/25 le parole «che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: *“che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2027”*

Motivazione

La L. 55/2024 ha introdotto disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. Tale norma prevede, tra l'altro, l'iscrizione all'albo degli educatori professionali per l'esercizio della professione di educatore nei servizi educativi per l'infanzia che diventa quindi requisito necessario per l'esercizio della professione.

In sede di prima applicazione della Legge 55/24 è prevista l'iscrizione entro il 31 marzo 2026 per essere inseriti negli elenchi per l'elezione degli organi.

Sebbene ad ottobre scorso il Consiglio dei Ministri abbia approvato il Disegno di Legge (AS1712) recante “Modifiche alla legge 15 aprile 2024, n. 55”, in materia di disciplina delle professioni pedagogiche ed educative e di conseguenza cadrebbe il termine del 31 marzo 2026, il suo esame parlamentare non è ancora iniziato e i tempi di approvazione potrebbero essere lunghi.

Per questo si propone l'emendamento che posticipa il termine del 31 marzo 2026 al 31 marzo 2027 che consente l'iscrizione, a coloro che sono in possesso dei titoli di studio previsti dal D.Lgs 65/2017 e dalla normativa regionale previgente, per essere inseriti nei suddetti elenchi. Oltre tale data, chi non si è iscritto, pur essendo in possesso dei titoli validi al momento dell'assunzione o comunque prima dell'entrata in vigore della L. 55/2024, potrebbe non avere più i requisiti per essere assunto o, se già dipendente, per svolgere attività educativa nei servizi educativi all'infanzia. Il rinvio del termine attuale, consentire di evitare difficoltà sul regolare funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia.

5. Proroga modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche

Aggiungere il seguente articolo:

“I titoli concessori di cui all’articolo 11, comma 6, della Legge 30 dicembre 2023, n. 214 si intendono comunque validi nelle more della definizione delle linee guida di cui al comma 1 del medesimo articolo 11 e dello svolgimento da parte degli enti interessati delle relative gare.”

Motivazione

L’art. 11 della Legge 214/2023, nel disciplinare il nuovo quadro regolatorio per il rilascio delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su area pubblica, ha stabilito che lo stesso deve avvenire “nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata (..)”. Contestualmente, al comma 6, l’art. 11 ha previsto che al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non già rinnovate ai sensi della previgente disciplina “conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025”.

Come noto, nonostante il serrato confronto tecnico in Conferenza Unificata e i ripetuti tentativi di mediazione, ad oggi le Linee guida recanti i criteri per effettuare le gare non sono state ancora emanate; la perdurante assenza delle linee guida ministeriali non consente ai Comuni di indire le procedure di evidenza pubblica necessarie per l’assegnazione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi isolati), atteso che la norma prevede espressamente, ai fini dell’effettuazione delle gare da parte di ciascun Comune, la previa definizione, attraverso le Linee Guida, di una cornice regolamentare omogenea a livello nazionale, evidentemente a tutela dei principi di concorrenza, di parità di accesso e parità di trattamento.

Del resto né la Direttiva 2006/123/CE né il D.Lgs. n. 59/2010, che ne costituisce recepimento nell’ordinamento nazionale, forniscono criteri puntuali di selezione, limitandosi a sancire principi generali quali imparzialità, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e assenza di vantaggi a favore del prestatore uscente, rendendo pertanto indispensabile l’emanazione delle linee guida ministeriali.

Nelle more della definizione delle Linee guida si rende assolutamente necessaria la definizione di un regime transitorio, per evitare l’interruzione delle attività di commercio su aree pubbliche e a tutela degli operatori economici. L’emendamento ha quindi l’obiettivo di garantire il mantenimento delle concessioni in essere, come misura temporanea, temporalmente limitata fino all’emanazione delle linee guida ministeriali di cui all’art. 11 c. 6 L. 214/2023 ed al conseguente espletamento da parte dei Comuni delle procedure di evidenza pubblica finalizzate al rilascio delle concessioni per il commercio su aree pubbliche.

6. Proroga fine lavori opere medie

Aggiungere il seguente comma:

Alla Legge 3 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 139-ter, ultimo periodo, le parole “31 marzo 2026” sono sostituite dalle seguenti “30 settembre 2026”.

Motivazione

La scadenza per la fine lavori delle cosiddette “opere medie” mette a rischio la conclusione di importanti lavori per la riqualificazione e messa in sicurezza del territorio, i cui tempi sono risultati talvolta prolungati per cause non imputabili alla responsabilità degli enti quali eventi climatici avversi. Una proroga di alcuni mesi nell’ambito della medesima annualità consentirebbe la salvaguardia delle risorse e un loro proficuo utilizzo senza compromissione della contabilità pubblica.

7. Proroga affidamento opere medie

Aggiungere il seguente comma:

Alla Legge 3 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 148-ter, terzo periodo, le parole “30 giugno 2025”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2026”

Motivazione

La proposta emendativa è finalizzata alla salvaguardia di opere il cui affidamento è avvenuto con ritardo spesso per motivi indipendenti dalla responsabilità dei Comuni e derivanti dal prolungarsi dei tempi di autorizzazioni e pareri.

8. Salvaguardia opere medie concluse o in corso

Aggiungere il seguente comma:

Alla Legge 3 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 148-ter aggiungere infine il seguente periodo: “Non sono sottoposti al recupero di cui al comma 145 i contributi per la realizzazione delle opere per le quali risultati stipulato un contratto di affidamento lavori al 31 dicembre 2025”.

Motivazione

Le diverse e complesse scadenze previste dalla norma hanno causato in diversi casi errori per i quali sono state avviate e talvolta concluse opere la cui aggiudicazione non aveva rispettato i termini. L’emendamento è finalizzato a salvaguardare queste opere, concluse o in corso di esecuzione, in considerazione del fatto che l’utilità pubblica prioritaria è da individuare nel completamento delle stesse e nella stabilità dei bilanci degli enti.

9. Soppressione termine previsto dall'articolo 1, comma 20 ter del dl n. 198/2022

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX

(Soppressione termine previsto dall'articolo 1, comma 20 ter del dl n. 198/2022)

Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-ter sopprimere le parole “Fino al 31 dicembre 2025,”.

In alternativa:

Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-ter sostituire le parole “Fino al 31 dicembre 2025” con le parole “Fino al 31 dicembre 2026”

Motivazione

L'emendamento si rende necessario e urgente in quanto, l'apposizione del termine del 31 dicembre 2025, previsto dall'art. 1, comma 20-ter, del d.l. 29 dicembre 2022, n.198, convertito in legge 24 febbraio 2023 n. 14, comporta l'esclusione dal gennaio 2026 della possibilità che il contributo statale per l'indennità degli amministratori locali possa essere attribuito anche agli amministratori che abbiano deliberato una riduzione della stessa. In sintesi, per non perdere il contributo statale dovrebbe essere portata al massimo la misura dell'indennità percepibile da parte di tutti gli amministratori locali.

Con la soppressione del termine del 31 dicembre 2025 resterebbe, invece, in vigore la normativa di carattere interpretativo che riconosce il contributo statale anche nel caso in cui gli amministratori beneficiari abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente.

10. Aiuti di Stato IMU - Proroga registrazione in RNA

All'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 convertito nella legge 21 febbraio 2025, n. 15:

- al comma 1, le parole “30 novembre 2025” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2026”.
- Al comma 2, le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2026”.

Motivazione

Con la norma proposta si prorogano i termini (attualmente fissati tra novembre e dicembre 2025) per le attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie sull'IMU turistica adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19. La proroga si rende necessaria per assicurare l'ordinato svolgimento delle attività in questione, alla luce della novità dell'adempimento e delle difficoltà segnalate da numerosi operatori locali, anche con riferimento al funzionamento delle piattaforme da alimentare.

I termini oggetti di proroga si collegano alle responsabilità patrimoniali che gravano sui funzionari addetti.

11. Termine di efficacia pubblicazione provvedimenti TARI 2025

1. Limitatamente all'anno 2025, le delibere regolamentari e di approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) sono tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il termine del 31 dicembre 2025. Le delibere inserite ai sensi del periodo precedente sono pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, entro il 16 gennaio 2026.

Motivazione

Con la norma proposta si assicura l'efficacia delle delibere relative alle tariffe ed agevolazioni TARI applicabile nel 2025, comunicate al Mef oltre i termini di legge (14 ottobre di ciascun anno di riferimento) e comunque entro il 31 dicembre 2025. Tale disposizione si rende necessaria in quanto un limitato numero di Comuni per motivazioni riconducibili a difficoltà di carattere amministrativo non ha rispettato il termine di comunicazione degli provvedimenti.

La deroga assicura l'efficacia formale dei provvedimenti stessi, evitando possibili conseguenze negative sia sui bilanci degli enti coinvolti che sui rispettivi cittadini contribuenti, senza peraltro sollevare problemi con riferimento alla conoscibilità dei contenuti degli atti che sono correntemente riportati negli avvisi di pagamento destinati a tutti i contribuenti.

12. Proroga del periodo di rateizzazione del ripiano dell'eventuale disavanzo da iscrizione del Fondo anticipazione di liquidità (enti locali in dissesto)

All'articolo 4 è inserito il seguente comma:

XXX-bis. Al comma 1-quater dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al secondo periodo, le parole da "dieci anni" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "quindici anni, a quote costanti, a decorrere dal rendiconto dell'esercizio 2025, ovvero, se successivo, a partire dall'anno di avvenuta approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.". Al comma 6-quinquies dell'articolo 16 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole "10 anni" sono sostituite dalle parole "15 anni".

Motivazione

La legge di bilancio ha opportunamente introdotto una facoltà di rateizzazione fino a un massimo di 10 anni dei ripiani di disavanzi derivanti dall'iscrizione del Fondo anticipazioni di liquidità degli enti in dissesto finanziario.

L'ampliamento a 15 anni del periodo di rateizzazione del disavanzo da FAL è assolutamente necessario per assicurare condizioni di sostenibilità degli oneri finanziari in questi enti, già fortemente impegnati nei percorsi di risanamento e privi di margini per la gestione di disavanzi pregressi.

Nelle more di una soluzione più organica del trattamento del FAL in caso di dissesto, la norma in questione costituisce un presidio, in molti casi indispensabile per facilitare una effettiva fuoriuscita dalla crisi finanziaria degli enti coinvolti e per assicurare la continuità di esercizio di servizi e funzioni fondamentali.

La stessa disposizione è applicata, con il secondo periodo della norma proposta, alla disciplina del ripiano del FAL di cui all'articolo 16 del dl 115/2022, al fine di assicurare la necessaria uniformità di trattamento.

La norma proposta non ha effetti negativi sulla finanza pubblica.

ULTERIORI NORME

13. Misure straordinarie in materia di dissesto finanziario, con riferimento alla gestione del Fondo anticipazione liquidità e alla misura degli interessi debitori

All'articolo 4 sono aggiunti in fine i seguenti commi:

X-bis. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 inserito dalla legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142 e, successive modifiche, le parole “, e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione,” sono sopprese.

Motivazione

*La norma, **di cui al comma X-bis**, intende garantire che tutti gli enti locali in stato di dissesto finanziario provvedano ad accantonare, in sede di approvazione del rendiconto 2025 un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità concesse in esecuzione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2025. In forza del successivo comma 6-quinquies dell'articolo 16 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2025 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma 6-ter, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2026, in quote costanti entro il termine massimo attualmente fissato in dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate alla data del 31 dicembre 2025.*

X-ter. All'articolo 259, comma 1-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: “Le componenti della massa passiva e della massa attiva da non includere nel prospetto di cui all'allegato a), Risultato di amministrazione, di cui al primo periodo, sono definite con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato Città”.

Motivazione

*La norma, **di cui al comma X-ter**, intende garantire che tutti gli enti locali che dichiarano lo stato di dissesto finanziario provvedano, prima dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ad approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente rideterminando il risultato di amministrazione al 31 dicembre con modalità uniformi, da definirsi con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato Città.*

X-quater All'articolo 248, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al primo periodo le parole da “non producono” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “producono interessi nella misura del tasso legale pro tempore vigente e non sono soggetti a rivalutazione monetaria”.

Motivazione

*La norma, **di cui al comma X-quater**, intende dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 24 ottobre 2022 e prestare adeguata attenzione alle diverse esigenze che si contrappongono tra l'ente locale in grave difficoltà finanziaria e il soddisfatto di crediti pendenti, prevedendo che dalla data in cui è deliberato il dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256, i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate producano interessi al tasso legale pro tempore vigente e non sono soggetti a rivalutazione monetaria. L'attuale formulazione dell'art. 248 TUEL, come recentemente novellato dalla legge di bilancio per il 2026 (co. 664), si limita a prevedere l'applicazione del tasso di interesse legale soltanto dal momento della presentazione del rendiconto dell'Organismo straordinario di liquidazione.*

Per quanto riguarda la fase precedente, decorrente dalla dichiarazione di dissesto, l'art. 248 TUEL prevede l'azzeramento degli interessi, dispositivo considerato illegittimo da costante giurisprudenza della CEDU e italiana, con la conseguenza che i debiti che residuano dalla gestione del dissesto sono poi richiesti dai creditori con l'applicazione di interessi moratori insostenibili per gli enti coinvolti. Tale situazione verrebbe quindi sanata con la norma proposta, disponendo l'applicazione uniforme del tasso di interesse legale all'intero periodo di dissesto finanziario.

14. Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022 per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni

Aggiungere il seguente articolo:

(Fondo assunzioni e segretari per i piccoli comuni)

Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in legge 9 maggio 2025, n. 69, è sostituito dal seguente:

“2. Le risorse del fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si provvede al riparto delle risorse del fondo di cui precedente comma, non assegnate nelle annualità dal 2022 al 2025, che possono essere destinate anche ad incentivare forme di gestione associata tar piccoli comuni”.

Motivazione

L'art. 31-bis, comma 5, del D.L. n. 152/2021 ha istituito un fondo con lo stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2022 al 2026, per sostenere economicamente i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti per effettuare assunzioni di personale a tempo

determinato finalizzate all'attuazione del PNRR, e che la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, art. 1, comma 828) ha consentito l'impiego del fondo anche per il contributo alla spesa per il trattamento economico del segretario comunale.

L'ANCI richiede ormai da due anni una modifica normativa volta a superare le numerose difficoltà applicative dell'erogazione del contributo a valere sul fondo in questione, che ne hanno parzialmente vanificato l'obiettivo.

La norma inserita nel decreto-legge n. 25/2025 non rispecchia i contenuti delle proposte dell'ANCI, e corrisponde in minima parte alle esigenze rappresentate dai Comuni.

La maggiore criticità è data dal fatto che questa misura consente il reimpegno delle sole risorse restituite "nel medesimo esercizio finanziario", laddove, in base alle indicazioni del Ministero dell'Interno (Circolare DAIT n. 84 del 3 luglio 2023) le risorse non utilizzate vanno riversate entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

Inoltre, la stessa non corrisponde alle esigenze maggiormente segnalate dai Comuni già destinatari del contributo, che chiedono di poterlo utilizzare anche nelle annualità successive a quelle di assegnazione, considerato che il mancato utilizzo è dipeso da fattori non dipendenti dall'inerzia dell'ente ma da fattori esterni. Ad esempio, nel caso del contributo per il trattamento economico dei segretari, gli avvisi di vacanza della sede sono andati deserti per assenza di segretari di fascia C disponibili o interessati. Difficoltà che peraltro sono destinate a perpetrarsi anche in caso di riassegnazione delle risorse ad altri enti.

L'emendamento è quindi indispensabile per consentire ai piccoli Comuni che hanno ricevuto i contributi per le assunzioni straordinarie a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR e per la copertura degli oneri del segretario comunale di poterli utilizzare anche nelle annualità successive a quelle di assegnazione.

15. Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX

(Proroga disposizioni in materia di vicesegretario comunale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al **31 dicembre 2026**. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.

Motivazione

L'emendamento è necessario per consentire l'estensione temporale per una ulteriore annualità della possibilità per i piccoli comuni privi del segretario comunale, le cui procedure di pubblicazione della sede siano andate deserte, in ragione della carenza di iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali, di conferire temporaneamente l'incarico di vicesegretario ad un funzionario di ruolo dell'Ente, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

16. Proroga semplificazioni utilizzo graduatorie concorsuali

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX
(Proroga semplificazioni utilizzo graduatorie concorsuali)

1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, come convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, le parole: "nell'anno 2024 e nell'anno 2025" sono sostituite dalle parole: "nel triennio 2024-2026" e le parole "nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2026".

Motivazione

La proroga è necessaria per estendere temporalmente all'anno 2026 l'importante semplificazione in materia di graduatorie concorsuali introdotta con il comma 9 dell'art. 4 del D.L. n. 25/2025, che ha disapplicato per tutte le graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025 l'obbligo di limitare il numero degli idonei in graduatoria al 20% dei posti messi a concorso. La misura è quindi volta a ridurre gli oneri adempimentali per i Comuni, in una delicata fase caratterizzata dalla scarsa attrattività dell'impiego negli enti locali.

17. Turn over dinamico per le Unioni di comuni

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX
(Turn over dinamico per le Unioni di comuni)

1. All'articolo 3, comma 5-sexies, secondo periodo, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, le parole "per il triennio 2022-2024" sono aggiunte le seguenti: "e per il triennio 2026-2028".

Motivazione

Il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 aveva modificato la disposizione in oggetto per consentire agli enti ancora soggetti al regime di turnover di poter pianificare la sostituzione del personale non solo in riferimento alla cessazione intervenuta l'anno precedente ma anche quando prevista sull'anno in corso. La modifica è diretta a prorogare la misura di particolare interesse per le Unioni di comuni, affinché le amministrazioni interessate possano dare corso tempestivamente al turnover e quindi garantire la continuità dell'azione amministrativa.

La misura non comporta oneri finanziari.

18. Termine per la definizione della strategia nazionale delle Blue Community

Dopo l'articolo 72 del decreto legislativo 3 dicembre 2015, n. 221, è aggiunto il seguente:

Art. 72-bis — Strategia nazionale delle Blue Community

1. Entro il 31 dicembre 2026 la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del mare, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della cultura, sentita la Conferenza Unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove la predisposizione della Strategia nazionale delle Blue Community, finalizzata alla valorizzazione, rigenerazione e gestione sostenibile dei territori costieri e marini della Repubblica, nel quadro dei principi dell'economia blu, della transizione ecologica e dell'ecologia integrale.

2. La Strategia nazionale delle Blue Community riconosce il valore strategico delle comunità costiere, insulari e lagunari che intendono utilizzare in modo equilibrato e innovativo le proprie risorse naturali, ambientali, culturali e produttive — tra cui mare, coste, biodiversità marina, pesca, energia rinnovabile e patrimonio portuale — favorendo la nascita di modelli territoriali di Blue Regeneration & Resilience e promuovendo un nuovo rapporto di scambio e cooperazione con le comunità interne e urbane, al fine di costruire un modello integrato di sviluppo sostenibile nei seguenti ambiti:

- a) gestione integrata e certificata degli ecosistemi marini e costieri, comprendente la tutela della biodiversità, il ripristino degli habitat, la pianificazione dello spazio marittimo e le misure di adattamento ai cambiamenti climatici;
- b) gestione sostenibile delle risorse alieutiche e degli ecosistemi di pesca, con particolare attenzione alla pesca artigianale, alla diversificazione produttiva e alla valorizzazione delle pratiche tradizionali;
- c) promozione della bioeconomia blu e della ricerca applicata alle biotecnologie marine, alle alghe, ai bioprodotti e alla valorizzazione dei sottoprodotti della pesca in ottica di economia circolare;
- d) produzione di energia da fonti marine rinnovabili, ivi comprese l'eolico offshore, il moto ondoso, le correnti marine e la desalinizzazione sostenibile;
- e) sviluppo di infrastrutture e portualità sostenibile, mediante la riduzione dell'impatto ambientale, la digitalizzazione dei sistemi portuali e la promozione di modelli di logistica blu a basso impatto;
- f) promozione di un turismo blu sostenibile, capace di valorizzare la cultura marittima, la dieta mediterranea, le produzioni locali e il patrimonio naturale e culturale costiero;
- g) rigenerazione urbana e costiera fondata su criteri di resilienza, innovazione sociale e transizione ecologica delle comunità;
- h) mobilità marittima e costiera integrata e intelligente, finalizzata a connettere in modo sostenibile porti, borghi costieri, isole minori e aree interne;
- i) educazione, ricerca e formazione alla cultura del mare e dell'economia blu, attraverso programmi di apprendimento esperienziale, accademie territoriali e partenariati pubblico-privati.

3. Con proprie leggi o atti di programmazione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare le modalità, i tempi e le risorse finanziarie sulla base dei quali le Unioni di comuni costieri, le Città metropolitane, i Distretti della pesca e le Autorità di sistema portuale promuovono l'attuazione della Strategia nazionale di cui al presente articolo, anche mediante strumenti di cooperazione istituzionale ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. La Strategia nazionale delle Blue Community costituisce quadro di riferimento per l'attuazione coordinata dei programmi e fondi europei destinati alla transizione blu e alla gestione sostenibile delle aree costiere, in particolare per gli interventi finanziati nell'ambito del Programma nazionale FEAMPA 2021-2027, del Programma operativo regionale FESR, del PNRR – Missione 2 – Componente 4, e delle iniziative dell'Unione europea per la Blue Economy e della Mission “Restore our Ocean and Waters by 2030”.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Motivazione

Il presente emendamento ha la finalità di accelerare, in analogia con quanto già previsto dalla la Strategia nazionale delle Green Community di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 221 del 2015, la Strategia nazionale delle Blue Community su cui il nostro Paese risulta essere in ritardo, volta a promuovere modelli di sviluppo sostenibile nelle aree costiere, insulari e marittime del Paese. La norma riconosce il ruolo strategico del Ministero del Mare nella definizione delle politiche integrate per la valorizzazione, la rigenerazione e la tutela degli ecosistemi marini e costieri, nonché nel coordinamento delle iniziative di economia blu e di gestione sostenibile delle risorse del mare. La Strategia mira a valorizzare la blue economy quale leva per la crescita sostenibile, sostenere la resilienza costiera e la transizione energetica attraverso fonti marine rinnovabili, promuovere modelli territoriali di governance integrata e contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo e della Mission 'Restore our Ocean and Waters by 2030'.

L'attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività previste saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le eventuali iniziative regionali o locali potranno essere finanziate attraverso i programmi europei e nazionali esistenti (FEAMPA, FESR, PNRR, LIFE, Horizon Europe), senza impatto aggiuntivo sul bilancio dello Stato.

19. Proroga termine aggiudicazione dei lavori per messa in sicurezza ponti fiume Po

Art. 9

Proroga di termini in materie di competenza del MIT

All'art. 9, comma 2, sostituire le parole “*entro e non oltre il 30 giugno 2026*” con le seguenti:

“entro e non oltre il 31 dicembre 2026”.

Motivazione

L'art. 7, comma 4-duodecies, del D.L., 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con L. 21 febbraio 2025, n. 15 prevede la possibilità di finanziare interventi di messa in sicurezza dei ponti sul Fiume PO di Province e Città Metropolitane a seguito di apposita manifestazione di interesse da parte degli enti interessati. Il provvedimento di autorizzazione degli interventi da finanziare era atteso entro l'11 aprile 2024, ma ancora non è stato reso noto per cui non risulta ancora possibile attivare le procedure per l'aggiudicazione dei lavori.

L'emendamento è quindi finalizzato a posticipare il termine per l'aggiudicazione dei lavori al 31 dicembre 2026 in quanto il termine previsto nel provvedimento del 30 giugno 2026, non essendo stato ancora pubblicato il decreto ministeriale di autorizzazione dei lavori, non risulta sufficiente.

20. Estensione termini per la presentazione all'Agenzia del demanio delle istanze di trasferimento da parte degli enti territoriali anche per le opere fuoriuscite dal PNRR

Art. 4

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze)

All'articolo 4, comma 8, sono aggiunte infine le seguenti parole:

“La previsione di cui al presente comma si applica altresì ai progetti precedentemente finanziati in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC e, a seguito di revisione di questi ultimi, finanziati da diversa fonte finanziaria.”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a garantire l'applicazione della norma ai progetti fuoriusciti dal PNRR (ed eventualmente da altri Piani) a seguito di revisione, ma per cui la norma presente è utile alla pari degli altri. È il caso, ad esempio, dei progetti rientranti nei “Piani Urbani Integrati” e nei “progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” fuoriusciti dal PNRR e finanziati a valere su risorse nazionali.

21. Proroga del termine di inserimento CUP “piccole opere” nel sistema REGIS

Aggiungere il seguente comma:

All'articolo 1, comma 31-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “entro il 31 luglio 2025” sono sostituite dalle parole “entro il 31 maggio 2026”. Conseguentemente, al comma 34, dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, il secondo periodo è sostituito con il seguente: “Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 30 novembre 2026 si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis.”.

Motivazione

Il termine del 30 novembre 2025 per l'inserimento dei CUP nel sistema REGIS con riferimento alle cd. “piccole opere” non è stato rispettato da un significativo numero di Comuni, per diversi motivi in gran parte connessi alla piccola dimensione degli enti. La proroga del termine riguarda opere in diversi casi già concluse e l'eventualità della revoca comporterebbe gravi conseguenze su rapporti contrattuali in essere e sugli equilibri finanziari degli enti coinvolti, in massima parte di piccole dimensioni demografiche.

22. Proroga dei termini per la conclusione del procedimento per la formazione del progetto di vita in materia di disabilità

Art. 1

(Proroga di termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

“All’articolo 23, comma 7 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 è aggiunto il seguente periodo “In fase di sperimentazione di cui all’articolo 33 del presente decreto, il termine di conclusione non è inferiore a centoventi giorni”.

Motivazione

Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, attuativo della legge delega 22 dicembre 2021, n. 227 in materia di disabilità, riconosce il diritto, per la persona con disabilità, di presentare all’ambito territoriale sociale in cui ricade il proprio comune di residenza, se dotato di personalità giuridica, o ad altro ente individuato con legge regionale, l’istanza per la predisposizione di un progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

L’art. 15 del decreto legislativo dà facoltà alle persone con disabilità di richiedere direttamente all’unità di valutazione di base, presieduta dall’INPS, di trasmettere il certificato che attesta la condizione di disabilità ai suddetti soggetti: tale comunicazione ha valore, a tutti gli effetti, di presentazione dell’istanza di parte per l’avvio del procedimento per l’elaborazione del progetto di vita individuale, ai sensi del comma 3.

Il comma 7 dell’art. 23 prevede che il procedimento per la formazione del progetto di vita si concluda entro novanta giorni dall’avvio del medesimo – avvio che è comunicato all’interessato entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza –, salvo diversa disposizione regionale.

Tuttavia, nell’attuale fase di sperimentazione delle disposizioni in materia di valutazione di base e di valutazione multidimensionale, avviata ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 62/2024, si stanno registrando una serie di criticità nella gestione dei flussi informativi tra INPS e Comuni, con un elevato numero di domande trasmesse da parte dell’INPS ai Comuni/enti titolari del procedimento in modo massivo e non scaglionato nel tempo, con il concreto rischio, per i titolari del procedimento, di non riuscire a garantire il rispetto delle tempistiche procedurali previste.

L’emendamento è quindi volto a definire un tempo maggiormente congruo – centoventi giorni in luogo dei novanta ordinariamente previsti – per la conclusione del procedimento, valevole esclusivamente nella attuale fase di sperimentazione – che terminerà il 31 dicembre 2026 e per i territori in sperimentazione: attualmente, 9 territori individuati dall’art. 9, c. 1 del d.l. 71/2024, convertito con modificazioni dalla legge 106/2024, e gli altri 11 territori individuati dall’art. 19-quater del d.l. 202/2024, convertito in legge 15/2025, in considerazione delle difficoltà operative riscontrate dai diversi soggetti responsabili dell’attuazione delle disposizioni normative previste.

23. Proroga dell’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 144, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33

1. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 144, comma 2 e comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, è differita al **1° luglio 2026**.

2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 144, comma 1, del medesimo decreto.

Motivazione

La modifica proposta persegue finalità di carattere operativo e gestionale, in coerenza con i principi di efficienza amministrativa e semplificazione dei processi di verifica previsti per le pubbliche amministrazioni dal decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. In particolare, l’emendamento intende differire di sei mesi, dal 1° gennaio al 1° luglio 2026, l’entrata in vigore delle disposizioni relative ai controlli preventivi sui pagamenti delle somme dovute a

titolo di stipendio, salario o altre indennità di lavoro, con riferimento a cartelle esattoriali non pagate dal beneficiario.

Tale proroga consente alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica di adeguare in modo graduale i propri sistemi informativi e i tracciati operativi per l'effettuazione delle verifiche telematiche di inadempienza, riducendo il rischio di disallineamenti procedurali e di ritardi nei pagamenti al personale.

24. Personale delle fondazioni lirico sinfoniche

Aggiungere il seguente articolo

Art. XX (Personale delle fondazioni lirico sinfoniche)

“In considerazione dell'avvenuto rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Fondazioni lirico sinfoniche del 13 novembre 2024, il medesimo contratto continua ad applicarsi agli strumentisti dell'Istituzione Concertistica Orchestrale direttamente gestita dalla Città metropolitana di Bari”.

Motivazione

L'emendamento è necessario per chiarire il CCNL di riferimento per il personale dipendente della Città metropolitana di Bari e impiegato (figure professionali di orchestrali) nell'ambito dell'Istituzione Concertistica Orchestrale gestita direttamente dalla stessa.

25. Proroga dei termini inerenti il Fondo sostegno comuni marginali

All'articolo 15, comma 2 del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95, sostituire le parole “31 dicembre 2025” con le parole “30 giugno 2026”

Motivazione

L'emendamento si ritiene opportuno in considerazione delle oggettive difficoltà riscontrate nell'impegno delle risorse da parte di diversi Comuni beneficiari dei contributi destinati al sostegno economico in favore di piccole imprese e microimprese. In particolare, in alcuni casi i bandi sono andati deserti e la proroga favorirebbe, pertanto, un maggiore utilizzo delle risorse, in coerenza con le finalità del Fondo.

26. Proroga Fusione dei Comuni

All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 3-bis, sostituire le parole: “cinque anni”, con le seguenti parole “sette anni”

Motivazione

L'emendamento prolunga il contributo a favore delle fusioni dei Comuni al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati.